



Statuto dell'associazione politico-culturale progettoCologno

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione civica, culturale e politica, senza fini di lucro, denominata "ProgettoCologno", con sede a Cologno al Serio (BG), in via Leopardi n. 9/b (in seguito, richiamata Associazione per brevità).
2. L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2. Simboli

L'Associazione adotta i seguenti simboli, il cui uso è stabilito dal Manuale di Identità Visiva.



Art. 3. Finalità e Scopi

1. L'associazione si prefigge come scopo la promozione di attività di carattere politico, culturale e di impegno sociale, al fine di favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e l'impegno civile dei cittadini, facendo propri e diffondendo i principi fondamentali della Carta Costituzionale, in particolare gli articoli da 1 a 12 della Costituzione italiana, che l'Associazione riconosce e promuove nelle sue attività.
2. Nell'adempimento di tale attività, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: favorire la partecipazione dei cittadini nelle decisioni politiche mediante l'adozione di strumenti partecipativi; presentarsi alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale e organizzare iniziative di sostegno dell'Associazione; diffondere informazioni su cultura, ambiente, sociale, economia e politica e su tutto quanto contribuisca alla crescita di una coscienza civile e della consapevolezza critica, stimolando il dialogo nella comunità.

Art. 4. Gli Associati

1. La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria. All'Associazione possono partecipare tutte le persone, residenti in Italia e non, che, indipendentemente dalle condizioni personali, sono interessati alla realizzazione delle finalità associative e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Per diventare soci, è necessario associarsi al gruppo secondo le modalità previste dal Regolamento interno, versando una quota annua, stabilita dall'Assemblea. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione. Esso, con il Codice Etico, che sarà istituito su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, e insieme al programma elettorale, costituisce la regola fondamentale di comportamento.

Art. 5. Risorse Finanziarie

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da contributi, quote associative e da introiti di iniziative sociali, attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6. Diritti del socio

Il socio ha il diritto di: essere informato sulla vita dell'Associazione, sulle sue scelte, sulle iniziative pubbliche, sulle assemblee e le attività nelle quali può intervenire; accedere ai documenti dell'Associazione; eleggere gli organi dirigenti dell'Associazione e essere eletto; avanzare proposte di candidature per le liste elettorali; avanzare richieste e iniziative atte a perseguire i fini dell'Associazione, affinché questa deliberi o meno.

Art. 7. Doveri del socio

Il socio ha il dovere di: rispettare la Costituzione italiana, il presente Statuto, nonché le delibere regolarmente approvate; partecipare alle riunioni dell'Assemblea e alle attività dell'Associazione; attenersi alle decisioni assembleari e a quelle prese dal Consiglio Direttivo; non esprimersi in eventi pubblici a nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, a meno che non si ricopra una carica ufficiale che comporti tale esposizione; sostenere, secondo le proprie attitudini e disponibilità, la politica dell'Associazione e le iniziative che ne esprimono la realizzazione; versare le quote di iscrizione. Le attività dei soci, nonché le cariche e gli incarichi interni all'Associazione non sono retribuiti.

Art. 8. Decadenza ed esclusione del socio

A fronte di una comprovata inattività o incompatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e/o di gravi violazioni delle norme dello Statuto, l'Assemblea può decidere la decadenza del socio, dopo averne ascoltato le giustificazioni, con maggioranza di due terzi.

Art. 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione e il Tesoriere.

Art. 10. L'assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi i soci in regola con il pagamento della quota. Tutti i soci partecipanti hanno diritto di voto. Su richiesta rivolta al Presidente, e dal medesimo approvata, possono assistere ai lavori anche coloro che non sono soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio nominato tra i presenti. È compito dell'Assemblea individuare, tra i soci, i candidati che formeranno le liste elettorali per le elezioni Amministrative alle quali l'Associazione parteciperà, sulla base del Regolamento Interno e del Regolamento Elettorale, che sarà approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata con almeno cinque giorni di anticipo, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

3. L'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà contato due volte. L'Assemblea è da considerarsi valida anche se riunita con modalità telematica, parziale o totale.

Art. 11. Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea dei Soci in chiamata ordinaria svolge le seguenti funzioni: propone e sostiene il dibattito politico e culturale utile al confronto interno l'Associazione; definisce le strategie e le scelte elettorali; esprime pareri e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali dell'Associazione a Commissioni e/o ad Enti partecipati; delibera in ordine all'ammissione della domanda di iscrizione presentata ai sensi dell'art.4.

2. L'Assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo; approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio; delibera in merito alla decadenza ed esclusione di soci; elegge i cinque membri del Consiglio Direttivo; approva il Codice Etico, il Regolamento Elettorale e il Regolamento Interno che il Consiglio Direttivo porterà alla sua attenzione; individua i candidati per le elezioni amministrative cui l'Associazione partecipa, sulla base del Regolamento Elettorale elaborato dal Consiglio Direttivo; approva il Programma Elettorale proposto dal Consiglio Direttivo; delibera su tutti gli argomenti connessi alla funzione principale.

Art. 12. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, di cui il Presidente sarà il Presidente dell'Associazione, e uno sarà scelto tra i rappresentanti che eventualmente siano stati eletti nel Consiglio Comunale. Il Consiglio Direttivo viene eletto con voto segreto dall'Assemblea.

2. I membri eletti del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, l'Assemblea è chiamata a votare per la elezione del sostituto. Qualora le dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, esso automaticamente decade e il Presidente uscente dovrà convocare, prima della data delle sue dimissioni, l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea può revocare in qualsiasi momento, con maggioranza di due terzi e su proposta di metà più uno dei soci, ciascun membro del Consiglio Direttivo, provvedendo contestualmente alla nomina di colui che andrà a sostituirlo.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri del medesimo. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà contato due volte.

5. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti l'attività dell'Associazione, nonché sull'ordinaria e straordinaria amministrazione e in tema di acquisti, finanziamenti e debiti, destinazioni varie dei fondi. Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l'Assemblea nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto, ovvero dai Regolamenti interni vigenti; nominare il Tesoriere e, al proprio interno, il Presidente; istituire i Gruppi di Lavoro; proporre le quote individuali di adesione annuali all'Assemblea; elaborare e proporre all'Assemblea: il Regolamento Elettorale, il Programma Elettorale e tutti i Regolamenti Interni; programmare l'attività dell'Associazione.

Art. 13. Funzioni del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Spettano al Presidente la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa. Il Presidente può delegare i soci a rappresentare l'Associazione. Egli mantiene il collegamento tra l'Associazione e le cariche elettive, riferisce al Consiglio Direttivo sulle iniziative amministrative e partecipa a ogni incontro ufficiale.

Art. 14. Funzione del tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e a questo risponde. Spetta al Tesoriere garantire la tenuta contabile, amministrativa e finanziaria dell'Associazione a norma di legge. Il Tesoriere controlla tutte le transazioni di tutti gli organi dell'Associazione, verificando l'avvenuta autorizzazione, la conformità fiscale e legale e la copertura finanziaria; predispone i bilanci annuali e aggiorna semestralmente i rendiconti dell'Associazione.

Art. 15. Il bilancio consuntivo

Il bilancio è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Per tale atto è necessaria la forma scritta, senza ulteriori formalità. Il bilancio consuntivo verrà consegnato nei tempi previsti dalla normativa agli organi competenti e contestualmente verrà reso pubblico sul sito web dell'Associazione.

Art. 16. Destinazione dei residui attivi

Gli eventuali residui attivi risultanti al termine di un esercizio devono essere impiegati nell'anno successivo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo su decisione dell'Assemblea, sarà devoluto in beneficenza.

Letto, sottoscritto e confermato.

Cologno al Serio, 20 giugno 2013